



Provincia di Padova
Settore Ambiente "CAVE "

Prot.

Padova, 9 giugno 2004

Oggetto: Adempimenti di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro relativamente alle attività estrattive di cava.

Alle ditte titolari di
autorizzazioni di cava della
Provincia di Padova.

Questa Provincia, nel proprio ruolo di promotrice, oltre che di garante dell'attività di prevenzione, ritiene opportuno fornire alle ditte un indirizzo e una sintesi dei contenuti più significativi della normativa sulla sicurezza e salute con specifico riferimento al D.Lgs. 626/94 e al D.Lgs. 624/96, i cui ultimi adempimenti sono previsti con scadenza 3 dicembre 2003 e a integrazione della circolare n. 1/98 della Regione Veneto di data 03.02.1998 prot. n. 841/31212, che si allega.

Per utile aggiornamento si allegano altresì:

- il contenuto (massima) della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, Sez.V, del 15.11.2001 n. 49;
- il D.Lgs. 23.06.2003, n. 195 relativo all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- la nuova formulazione degli art.4, comma 1 e dell'art. 8 comma 6 del D.Lgs. 626/94 a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 01.03.2002 n. 39 per l'esecuzione della sentenza sopra citata.

La presente ha valore meramente informativo e non deve ritenersi esaustiva delle problematiche di sicurezza e salute negli ambienti di cava.

D. LGS. 624/96

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Campo di applicazione

1. Misure generali di tutela aggiuntive rispetto alla 626/94 (art. 5):
 - a) i luoghi di lavoro devono essere progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni;
 - b) i luoghi di lavoro devono essere progettati e costruiti secondo criteri ergonomici, tenendo conto della necessità che i lavoratori abbiano una visione d'insieme delle operazioni che si svolgono sul loro posto di lavoro
 - c) i lavori comportanti rischi particolari devono essere affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;
 - d) devono essere fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;
 - e) devono essere svolte adeguate esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari;
 - f) i luoghi di lavoro devono essere progettati ed organizzati in modo da impedire l'innesco e la propagazione di incendi e che siano possibili operazioni antincendio rapide ed efficaci;

- g) i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, ove necessario, di rilevatori di incendio e sistemi di allarme;
- h) i dispositivi di lotta contro gli incendi devono essere indicati con segnaletica conforme alla normativa vigente, apposta in modo durevole nei punti appropriati, e quelli non automatici devono essere facilmente accessibili, di semplice impiego e protetti contro i rischi di deterioramento;
- i) i luoghi di lavoro devono essere dotati di mezzi o sistemi adeguati di estinzione o di intervento per interrompere gli incendi, con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'impianto riguardanti il materiale estratto o trattato; gli estintori portatili o carrellati devono essere di tipo approvato ed in numero adeguato, ubicati in luoghi facilmente accessibili, segnalati e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso;
- j) ove necessario, occorre indicare i punti sicuri di raduno, tenere un ruolino d'appello e adottare le opportune disposizioni per il suo funzionamento;
- k) le misure di prevenzione e protezione dei rischi devono essere verificate periodicamente.

Capo II – Obblighi del datore di lavoro

2. Per il settore estrattivo il documento di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 626/94 (relazione sulla valutazione dei rischi; individuazione delle misure di prevenzione e protezione; programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza) prende il nome di Documento di Sicurezza e di Salute (D.S.S.). Oltre a quanto previsto dal D. Lgs. 626/94, il datore di lavoro indica nel D.S.S.:

- a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;
- b) mezzi di evacuazione e salvataggio;
- c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
- d) sorveglianza sanitaria;
- e) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova delle attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
- f) manutenzione del materiale di sicurezza;
- g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
- h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
- i) esercitazioni di sicurezza;
- j) aree di deposito;
- k) stabilità dei fronti;
- l) armature di sostegno;
- m) modalità della ventilazione;
- n) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua;
- o) evacuazione del personale;
- p) organizzazione del servizio di salvataggio;
- q) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione di pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzione;
- r) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango;
- s) impiego dell'uso di esplosivo;
- t) eventuale programma di attività simultanee;
- u) criteri per l'addestramento in caso di emergenza;
- v) misure specifiche per impianti modulari;
- w) comandi a distanza in caso di emergenza;
- x) indicazione dei punti sicuri di raduno;
- y) disposizione della camera iperbarica;
- z) protezione degli alloggi dai rischi di incendio e di esplosione;
- aa) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- bb) consultazione del rappresentante per la sicurezza.

3. **Il datore di lavoro attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro (art. 6.2) Scadenza: 29/06/97; Sanzioni per il DDL: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.**
4. Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, nonché, ove se ne manifesti la necessità, a seguito di incidenti rilevanti. *Sanzioni per il DDL: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.*
5. **Il datore di lavoro trasmette all'autorità di vigilanza il DSS prima dell'inizio dell'attività e gli aggiornamenti successivi (art. 6.4). Scadenza: 29/06/97. Sanzioni per il DDL: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni**
6. Obbligo della riunione periodica annuale di prevenzione e protezione dei rischi per i luoghi di lavoro con più di 5 addetti (art. 8.1).
7. **Il datore di lavoro trasmette all'Autorità di vigilanza il verbale della riunione periodica di prevenzione e protezione (art. 8.4), obbligatorio per ditte con più di 5 addetti.**
8. In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese: ciascun appaltatore trasmette al titolare la documentazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 626/94 (relazione sulla valutazione dei rischi; individuazione delle misure di prevenzione e protezione; programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza); il titolare predispone un D.S.S. coordinato (*Sanzioni per il titolare: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni*); gli appaltatori sottoscrivono il D.S.S. coordinato divenendone responsabili per l'attuazione della parte di specifica competenza (art. 9) Scadenza: 29/06/97.
9. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i sistemi di allarme e di comunicazione che permettano di iniziare immediatamente le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio (art. 13). *Sanzioni per il DDL e per i dirigenti: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni; Sanzioni per il preposto: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 0.5 a 2 milioni.*

Capo III – Norme generali

10. **All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il D.S.S. relativo all'attività denunciata; il D.S.S. deve essere coerente con il piano ed il programma di coltivazione. Il direttore responsabile ed i sorveglianti devono esplicitamente dichiarare nella denuncia di esercizio di avere piena conoscenza del D.S.S. (art. 18)**
11. Per i posti di lavoro occupati da lavoratori isolati dagli altri occorre prevedere un'ideale sorveglianza o un collegamento con adeguati mezzi di comunicazione (art. 19.2). *Sanzioni per il DDL e per i dirigenti: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni; Sanzioni per il preposto: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 0.5 a 2 milioni*
12. **Il titolare deve nominare un direttore responsabile sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e fare osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (art. 20.1, sostituisce l'art. 6 del D.P.R. 128/56)**
13. **In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ovvero in geologia ed abilitato all'esercizio della professione. Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che occupano fino a 15 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in Ingegneria Ambiente - Risorse o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente. Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che occupano fino a 15 addetti nel turno più numeroso, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, può essere nominato direttore responsabile chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purché in possesso di formazione specifica nel settore in cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi i cui contenuti e la durata vengono definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (.....).(art. 20.2,**

sostituisce l'art. 27 del D.P.R. 128/59). *Sanzioni per il DDL: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni;*

14. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di direttore responsabile, qualora sia in possesso dei requisiti (art. 20.9). Possono continuare nella funzioni di direttore responsabile coloro che esercitavano tali funzioni almeno dal 25/11/94, purché il loro esercizio avvenga nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione (art. 100.5).
15. Il direttore responsabile sottoscrive il D.S.S. (art. 20.3).- *Sanzioni per il datore di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.*
16. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie (art. 20.5) (*Sanzioni per il titolare: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni*). Il titolare può assumere egli stesso i compiti di sorvegliante, qualora sia in possesso dei requisiti (art. 20.10).
17. I sorveglianti sottoscrivono il D.S.S. (art. 20.6).
18. Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti. (art. 20.8).
19. Il Titolo II del Capo I del D.P.R. 128/59 (Denunce di esercizio), precedentemente riguardante esclusivamente le miniere, viene esteso a tutte le attività estrattive. I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente (Regione + Distretto) almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro: a) gli estremi dell'autorizzazione di cava; b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo; c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile; d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno. Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale. (art. 20.11, sostituisce l'art. 24 del D.P.R. 128/59).
20. Le variazioni che si verificano per il direttore responsabile ed i sorveglianti debbono essere denunciate entro 8 giorni all'autorità di vigilanza competente. Le sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiore a 40 giorni non sono soggette a denuncia ma debbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del direttore responsabile. (art. 20.12, sostituisce l'art. 25 del D.P.R. 128/59). Le qualifiche attribuite al direttore responsabile e ai sorveglianti soggetti alla denuncia debbono risultare accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all'atto della denuncia. (art. 20.13, sostituisce l'art. 26 del D.P.R. 128/59).
21. Per le attività estrattive relative alle cave la denuncia di esercizio e le eventuali variazioni vanno trasmesse anche al Comune dove i lavori si svolgono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Quando la cava sia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in società, deve essere nominato un rappresentante ai fini del decreto 626/96 e di tutti i rapporti con l'autorità mineraria. (art. 20.14, sostituisce l'art. 28 del D.P.R. 128/59).
22. Il DDL stabilisce, per ogni posto di lavoro occupato da lavoratori, il numero di lavoratori necessari (.....) (art. 21). Verbalizzare il numero minimo di lavoratori.
23. Per ogni luogo di lavoro il datore di lavoro deve curare la predisposizione di istruzioni scritte, opportunamente ubicate e, ove necessario, anche plurilingue, comprensibili a tutti i lavoratori, indicanti le norme da seguire a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e a garanzia dell'impiego del materiale in condizioni di sicurezza, nonché sull'uso delle attrezzature di salvataggio e sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze (art. 22) *Sanzioni per il preposto: arresto fino a 1 mese o ammenda da 0.3 a 1 milione.* [elenco dei luoghi di lavoro; formulazione delle istruzioni scritte per ogni luogo di lavoro].

24. Per l'esecuzione di attività in situazioni pericolose o di per sé non pericolose ma che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi, i lavoratori devono ricevere specifico incarico scritto che deve precisare le condizioni da rispettare e le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori. L'incarico è rilasciato dal direttore responsabile o dal sorvegliante prima dell'inizio del lavoro (art. 23). *Sanzioni per il direttore responsabile: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni; Sanzioni per il sorvegliante: arresto fino a 1 mese o ammenda da 0.3 a 1 milione* [elenco degli eventuali lavori pericolosi e formulazione delle istruzioni scritte].
25. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità (.....). Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio (...) al datore di lavoro e al direttore responsabile. (*Sanzioni per il sorvegliante: arresto fino a 1 mese o ammenda da 0.3 a 1 milione*). Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica. La denuncia deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio. Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza, entro 24 ore, a mezzo di telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti. Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. (art. 25). *Sanzioni per il direttore responsabile: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni*.
26. (.....) Il verbale e le dichiarazioni, completati con una relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario verbalizzante, vengono trasmessi dall'autorità di vigilanza all'autorità giudiziaria (.....). In caso di infortuni che comportano più di 30 giorni di prognosi, lo stato delle cose non può essere mutato fino all'arrivo del funzionario dell'autorità di vigilanza; solo in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza delle persone o delle lavorazioni, è fatta salva la possibilità per il direttore responsabile ed il sorvegliante di modificare, sotto la propria responsabilità, lo stato delle cose nei luoghi di un infortunio, riferendo immediatamente all'autorità di vigilanza competente le modifiche apportate. (art. 26).

Capo IV - Attrezzature ed impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici

Scadenza: 3 dicembre 2003

27. Il datore di lavoro (.....) deve denunciare all'autorità di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche nei decreti 547/55 e 128/59; le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei dispositivi contro le cariche atmosferiche sono condotte dall'autorità di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2 anni.

Capo V - Manutenzione

28. Il datore di lavoro provvede a che l'ispezione, la manutenzione e la prova dei componenti delle attrezzature, degli strumenti di misura e degli impianti siano eseguite da personale competente, a seguito di specifico incarico. Il personale incaricato della manutenzione deve compilare le schede di ispezione e di prova che devono essere opportunamente archiviate e tenute a disposizione dei funzionari dell'autorità di vigilanza. (art. 32). L'uso delle attrezzature di lavoro devono possedere i requisiti minimi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 359/99.

Capo VI - Disposizioni tecniche

Scadenza: 3 dicembre 2003

29. In caso di assenza di deposito di esplosivo, il direttore responsabile deve assicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto possibile, in prossimità dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego dello stesso. (*Sanzioni per il direttore responsabile: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni*). La sosta degli esplosivi all'interno dei cantieri è consentita solo se effettuata in ambienti idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale appositamente designato, con dichiarazione scritta, dal datore di lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o da sottrazione. (*Sanzioni per il DDL e i dirigenti: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. Sanzioni per il preposto: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 0.5 a 2 milioni*). Il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere può essere effettuato solo con mezzi e con modalità approvati dall'autorità di vigilanza (*Sanzioni per il direttore responsabile: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni*). (art. 35).
30. Ai luoghi di lavoro ubicati in superficie si applicano le disposizioni inerenti le vie e le uscite di emergenza contenute nel D.Lgs. 626/94 (inizialmente escluse) (art. 37).
31. Ai luoghi di lavoro del settore estrattivo si applicano le disposizioni inerenti l'illuminazione naturale e artificiale contenute nel D.Lgs. 626/94 (art. 38).
32. Alle miniere e alle cave si applicano le disposizioni inerenti alle vie di circolazione e alle aree con pericolo contenute nel D.Lgs. 626/94. Ove al luogo di lavoro abbiano accesso veicoli o macchinari, devono essere fissate specifiche regole di traffico. (art. 39)
33. Ai luoghi di lavoro esterni si applicano le disposizioni del D.P.R. 547/55 e successive modifiche (art. 40).
34. Alle attrezzature igienico sanitarie si applicano le disposizioni contenute dal D.Lgs. 626/94 (art. 41).
35. Alle attività estrattive si applicano le disposizioni concernenti: pavimenti, muri, soffitti e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico; aerazione dei luoghi di lavoro chiusi; temperatura dei locali; locali di riposo, contenute nel D.Lgs. 626/94. (art. 42).

TITOLO II – NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O SOTTERRANEE, NONCHÉ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE.

SCADENZA: 3 DICEMBRE 2003

Capo I – Norme comuni

36. Nelle zone esposte a rischi specifici d'incendio o d'esplosione è vietato fumare; in tali zone è vietato utilizzare fiamme non protette, nonché effettuare lavori che comportino un rischio di incendio o di esplosione, a meno che siano state adottate precauzioni sufficienti per prevenire lo sviluppo di tali fenomeni (art. 43) *Sanzioni per chiunque: ammenda da 1 a 6 milioni*.
37. Sul luogo di lavoro devono essere esposte indicazioni per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi (art. 46) *Sanzioni per il preposto: arresto fino a 1 mese o ammenda da 0.3 a 1 milione*.
38. I lavoratori devono ricevere un addestramento adeguato sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza (art. 48) (*Sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. Sanzioni per il preposto: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 0.5 a 2 milioni*).
39. Il direttore responsabile dispone affinché in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati siano effettuate, ad intervalli periodici, esercitazioni di sicurezza (art. 49). *Sanzioni per il direttore responsabile: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni*.
- 40. I depositi di sterili, i cumuli, i terreni e le altre aree di deposito nonché i bacini di decantazione devono, conformemente alle normative tecniche vigenti, essere progettati, costruiti, organizzati e gestiti in modo da garantirne la stabilità e da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. (art. 50).**

41. Agli impianti di superficie si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 626/94 concernenti vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi; posti di lavoro e di passaggio e posti di lavoro esterni; porte e portoni; (art. 51).

Capo II – Norme applicabili alle attività a cielo aperto

42. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, il datore di lavoro predispone una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato; la relazione è aggiornata annualmente. Il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa, si attiene ai seguenti criteri (art. 52) (*Sanzioni per il datore di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni*):

- a) i gradoni e le vie di carreggio devono avere larghezza adeguata a consentire la circolazione del personale e l'operatività delle macchine ivi utilizzate, nonché stabilità sufficiente a sopportarne il peso, la loro sistemazione e manutenzione devono permettere il movimento delle macchine in condizioni di assoluta sicurezza;**
- b) in fase di scavo al piede delle fronti o dei cumuli devono essere evitate situazioni di instabilità.**

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE:

ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ OPERANTI NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE PER LA TRIVELLAZIONE - D.Lgs. 277/91

43. Il D.Lgs. 277/91 prevede che (...) *il datore di lavoro proceda alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro caratterizzati da un rischio di esposizione al rumore e di attuare le misure preventive e protettive* previste dal Decreto medesimo (art. 40). Tale obbligo riguarda ogni tipo di attività ad esclusione dei lavoratori della navigazione marittima ed aerea (art. 1).

Il D.Lgs. 624/96 stabilisce che *in caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, ciascun appaltatore trasmette al titolare la valutazione del rischio relativa alla propria attività. Il titolare valuta le documentazioni delle imprese appaltatrici, i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e protezione e predispone un D.S.S. coordinato (...), nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità del coordinamento.* (art. 9).

Se da un lato, quindi, l'obbligo di valutazione del rumore durante il lavoro e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione spetta in generale al datore di lavoro, nel settore estrattivo la presenza frequente di un titolare diverso dai datori di lavoro di più imprese appaltatrici rende necessaria una valutazione complessiva del rischio che tenga conto dell'interazione fra le varie attività svolte all'interno del cantiere. Nel caso dell'esposizione al rumore tale interattività esiste, in quanto le emissioni sonore di attività diverse si sommano fra loro dando origine ad una emissione e quindi ad una esposizione al rumore più elevata. La valutazione dell'esposizione derivante dal complesso delle attività che di volta in volta possono sovrapporsi o coesistere e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione spetta, come si è visto, al titolare, che è il soggetto preposto a svolgere le funzioni di coordinamento.

Il procedimento di valutazione del rischio e di individuazione delle misure di prevenzione e protezione dovrà svolgersi secondo le modalità di seguito indicate:

1. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici valutano il rischio derivante dalla propria attività e comunicano al titolare le attività svolte ed i macchinari utilizzati che possono determinare un'esposizione al rumore superiore a 80 dB(A). La comunicazione conterrà indicazioni sulle persone esposte, sulle relative mansioni e sulle postazioni di lavoro utilizzate.
2. Il titolare valuta il rischio di esposizione al rumore di tutti gli addetti presenti all'interno del cantiere tenendo conto della consistenza e della sovrapposizione delle diverse attività svolte dalle imprese appaltatrici, e comunica i risultati della valutazione del rischio ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici. La valutazione consisterà nella misura dell'esposizione al

rumore di ciascun addetto in relazione alle mansioni elementari e alle postazioni di lavoro occupate, da svolgersi per mezzo di una campagna di misure all'interno dei cantieri nelle condizioni di consistenza e sovrapposizione delle diverse attività.

3. I datori di lavoro predispongono la documentazione prevista dal D.Lgs. 277/91 calcolando il livello di esposizione giornaliero e settimanale utilizzando le misure messe a disposizione dal titolare ed i tempi di esposizione giornaliera e settimanali relativi ad ognuna delle mansioni elementari individuate per ciascun lavoratore da essi impiegato. Il datore di lavoro rimane inoltre responsabile dell'informazione e della formazione dei lavoratori, dell'obbligo di tenuta dei registri e delle comunicazioni da inviare all'organo di vigilanza.
 4. Laddove la valutazione evidenzia il superamento del livello di esposizione giornaliero o settimanale stabilito in 90 dB(A), le misure di prevenzione e protezione relative alla riduzione dell'emissione alla fonte saranno a carico del datore di lavoro proprietario o noleggiatore delle attrezzature che determinano il superamento del limite, mentre gli adempimenti relativi alla perimetrazione e alla segnalazione delle zone del cantiere caratterizzate da valori di esposizione superiori a 90 dB(A) saranno a carico del titolare.
44. E' obbligatorio che sul luogo di lavoro venga tenuta la seguente documentazione tecnica e amministrativa a disposizione dell' Autorità di Vigilanza:
- registro infortuni;
 - registro delle prescrizioni;
 - registro di carico e scarico esplosivi;
 - denuncia impianti elettrici di messa a terra;
 - denuncia dispositivi per la protezione delle scariche atmosferiche;
 - denuncia impianti elettrici in locali con pericolo di esplosione;
 - verifica libretti apparecchi di sollevamento;
 - verifica libretti apparecchi a pressione;
 - documentazione ottemperanza D.Lgs. 277/91 (valutazione dei rischi da rumore, formazione, informazione e consultazione dei lavoratori, comunicazione all'Organo di vigilanza nel caso di lavoratori esposti a dose giornaliera maggiore di 90 dB(A), ecc.);
 - attestazione ottemperanza visita medica iniziale e visite mediche successive;
 - presidi di medicazione;
 - denunce di malattie professionali;
 - attestazione di vaccinazioni antitetaniche;
 - documentazione di ottemperanza al D.Lgs. 626/94 e 624/96. In questa fase possono attualmente rientrare i controlli in merito al rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di informazione e formazione previsti dagli artt. 21 e 22 del decreto n. 626, di formazione, informazione e addestramento circa l'uso delle attrezzature di lavoro e di dispositivo di protezione individuale, di informazione e formazione circa la movimentazione manuale dei carichi e nell'uso di attrezzature munite di videoterminali. Istruzioni scritte per i lavoratori addetti;
 - ordini di servizio approvati dalla direzione lavori;
 - eventuali altri registri previsti ai sensi del D.P.R. N. 128/59.

SCADENZE

Cave nuove:

Denuncia di esercizio e D.S.S. prima dell'inizio dei lavori secondo art. 18 – 624/96.

Annuale:

- attestazione sicurezza luoghi di lavoro secondo art. 6 comma 2 - 624/96;

- verifica fronti di scavo secondo art. 52 - 624/96;
- verbale riunione secondo art. 8 – 624/96 se sopra i 5 addetti.

Mensile:

Entro il 15 di ogni mese, trasmissione prospetto riassuntivo infortuni di almeno 3 gg (anche se negativo) secondo art. 8 – 624/96.

Ove necessario:

aggiornamento D.S.S..

In caso infortuni:

aggiornamento D.S.S..

Il Dirigente
(dott Renato FERROLI)

Adempimenti ex artt. 4 e 5 - legge n. 241/90.
Ufficio organizzativo responsabile dell'istruttoria del procedimento: Settore AMBIENTE "Cave"
Piazza Bardella,2 - 35121 PADOVA (tel. 049/8201842, fax 049/8201898)
Dirigente responsabile: dr. Renato Ferroli

PROVINCIA di PADOVA - p.zza Antenore, 3 - 35121 PADOVA (tel. 049/8201111)
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>